

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 649

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, MIOTTI CARLI AMALIA, AMODIO, ARNAUD, BARBA, BARBERI, BELCI, BOTTARI, CAIAZZA, CARRA, CERVONE, DAGNINO, DEGAN, DE LEONARDIS, DE MARIA, DE POLI, DI GIANNANTONIO, ERMINERO, EVANGELISTI, FELICI, FIOROT, FORNALE, GALLONI, GIORDANO, GIRARDIN, GIRAUDI, GITTI, IOZZELLI, LAFORGIA, MAGGIONI, MAROCCO, MAROTTA, MARTINI MARIA ELETTA, MEUCCI, MENGOZZI, MICHELI PIETRO, NANNINI, PALMITESSA, PATRINI, PAVONE, PERDONÀ, PICA, PICCINELLI, PISICCHIO, REALE GIUSEPPE, ROMANATO, RUFFINI, SALVI, SANGALLI, SCARASCIA MUGNOZZA, SCOTTI, SGARLATA, SINESIO, STORCHI, TANTALO, TARABINI, TOZZI CONDIVI, URSO, VALIANTE

Presentata il 12 novembre 1968

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, stabilisce che il consulente del lavoro non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Già nella passata legislatura furono presentate altre proposte. Segno evidente che il problema era sentito allora e si ripresenta oggi con ancora maggiore urgenza.

Con il riconoscimento giuridico della professione di consulente del lavoro, sancito con

la legge n. 1081 del 12 ottobre 1964, riteniamo giunto il momento di conferire a costoro mezzi più idonei per fronteggiare le esigenze professionali e con questa proposta di legge ci sforziamo di indicare un mezzo che componga l'esigenza del controllo amministrativo rendendo possibile parimenti l'esplicazione normale di un'attività professionale, estremamente utile al mondo del lavoro.

È un problema da risolvere e lo si può fare con tutta semplicità. Ecco perché si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'attività relativa alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza ed assistenza so-

ciale può essere svolta, oltre che sul luogo di lavoro, anche presso la sede legale dell'azienda o presso lo studio dei consulenti del lavoro o dei professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

ART. 2.

I datori di lavoro che intendano avvalersi di tale facoltà devono:

a) comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti;

b) provvedere ad istituire un registro presenze a ricalco, debitamente vidimato dagli enti di competenza, ove dovranno essere registrati il nome, cognome e qualifica del lavoratore nonché le ore di lavoro da registrare entro le 24 ore successive a cura del datore di lavoro o di un incaricato di fiducia dello stesso. Alla fine del periodo di paga (settimanale, quattordicinale, quindicinale o mensile) e non oltre tre giorni dalla scadenza stessa, la seconda copia del foglio presenze deve a cura del datore di lavoro, essere consegnata al consulente incaricato per i conseguenziali adempimenti.

ART. 3.

Il consulente del lavoro o i professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che nel termine di 15 giorni, e senza giustificato motivo, a richiesta dell'Ispettorato del lavoro non provvedono ad esibire la documentazione depositata presso lo studio degli stessi, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.